



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

12/34/CR09b/C10



**ORDINE DEL GIORNO SUL RICORSO DELLA FEDERCOOPESCA AVVERSO IL  
REGOLAMENTO (CE) N.1224/2009 (C.D. REGOLAMENTO CONTROLLI) PRESSO IL  
TRIBUNALE DI I GRADO DELL'UNIONE EUROPEA.**

Il Regolamento (CE) n.1124/2009 è stato impugnato il 20 febbraio 2010 innanzi al Tribunale di I grado dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 263, par. 4 del TFUE. Il ricorso, promosso da Federcoopescas, è stato rubricato come T-121/10, Conte c. Consiglio dell'Unione Europea.

E' attesa nei prossimi mesi la decisione del Tribunale adito sulla ricevibilità del ricorso, negata dal Consiglio e quindi dalla Commissione Europea.

Viene lamentata l'invalidità di numerosi articoli del Regolamento, giudicato troppo oneroso per gli operatori, difficilmente applicabile e limitativo per la libertà dell'impresa: ulteriori oneri finanziari connessi alla duplicazione del sistema di controllo, invio telematico dei dati (giornale di bordo elettronico) e notifica preventiva prima del ritorno al porto (oneri aggiuntivi; tempio di attesa per l'ingresso in porto; moltiplicazione degli adempimenti), potere discrezionale eccessivo in capo ai funzionari preposti al controllo, oneri del controllo a carico degli operatori, trasferimento della responsabilità delle infrazioni all'armatore e non a chi ha commesso l'infrazione, sospensione fondi comunitari in caso di mancato controllo da parte dello Stato, presenza di disposizioni riguardanti settori e specie non soggetti alla PCP.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome giudica condivisibili i motivi del ricorso proposto dalla componente imprenditoriale. Altresì ritiene che il Regolamento impugnato vada a ledere propri profili di interesse posto che le ulteriori dinamiche di destrutturazione delle marinerie che faranno seguito all'applicazione del Regolamento graveranno sulla propria responsabilità politica e finanziaria.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, pertanto, invita il Governo:

- a valutare la possibilità di un ricorso autonomo da parte dello Stato che affianchi (intervento ad adiuvandum) il ricorso presentato dagli operatori;
- a porre in essere tutte le possibili iniziative atte a dare sostegno al ricorso pendente.

Roma, 15 marzo 2012